

## REGOLAMENTO (CEE) N. 539/91 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1991

relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 00

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>,considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3633/90<sup>(4)</sup>, dispone che, sino al 30 giugno 1991, i titoli d'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro tre giorni lavorativi dal giorno di presentazione della domanda; che a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 1º marzo 1991 vertono su 371 084 t e che il quantitativo

massimo da impegnare è di 75 000 t; che occorre fissare la percentuale di riduzione corrispondente per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 1º marzo 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1.*

Le domande di titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, per le farine di frumento di cui al codice NC 1101 00 00, presentate in data 1º marzo 1991 e trasmesse alla Commissione prima del 2 marzo 1991, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,20. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 2 marzo 1991 sono respinte.

*Articolo 2.*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 355 del 18. 12. 1990, pag. 10.